STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

CESSIONE DEL LEASING: LA CASSAZIONE RIDEFINISCE IL PERIMETRO DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA

Pubblicato il24 Luglio 2024 di Sabatino Pizzano

Nel complesso panorama fiscale italiano, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17775/2024 ha gettato nuova luce su un tema di grande rilevanza per le imprese: la determinazione della sopravvenienza attiva imponibile nel caso di cessione di contratti di leasing.

Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le implicazioni di questa pronuncia, offrendo una panoramica completa sia per i professionisti del settore che per i lettori meno esperti in materia fiscale. Esamineremo il contesto normativo, le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate e le nuove prospettive aperte dalla Cassazione, fornendo esempi pratici per chiarire i concetti più complessi.

Il contesto normativo e interpretativo

La cessione di contratti di leasing rappresenta un'operazione complessa dal punto di vista fiscale, regolata principalmente dall'articolo 88, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa norma stabilisce che, in caso di cessione di un contratto di leasing, il valore normale del bene oggetto del contratto costituisce sopravvenienza attiva.

Tuttavia, l'interpretazione di questa disposizione ha subito nel tempo diverse evoluzioni, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che della giurisprudenza. È fondamentale comprendere queste interpretazioni per avere un quadro completo della situazione.

L'approccio dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare Ministeriale n. 108/96 e la Risoluzione n. 212/2007, ha fornito un'interpretazione più articolata rispetto al mero dettato normativo. Secondo l'Agenzia, il valore normale del bene non deve essere considerato nella sua interezza, ma al netto di due elementi fondamentali:

- Il valore attuale dei canoni residui del contratto
- Il prezzo stabilito per il riscatto del bene

Questa interpretazione mira a evitare una potenziale doppia imposizione, considerando che i canoni futuri e il prezzo di riscatto rappresentano costi che l'impresa dovrà comunque sostenere in futuro.

La novità introdotta dalla Cassazione

Ed ecco che la Suprema Corte, con l'ordinanza 17775/2024, irrompe sulla scena con un'interpretazione che farà discutere. I giudici hanno introdotto il concetto di valore normale come "valore minimo fiscalmente rilevante". Questa definizione, apparentemente innocua, nasconde implicazioni profonde che dobbiamo saper cogliere:

- Se il corrispettivo effettivamente pattuito per la cessione del contratto di leasing è inferiore al valore normale del bene (calcolato secondo i criteri dell'Agenzia delle Entrate), la sopravvenienza attiva tassabile sarà comunque pari al valore normale.
- Se il corrispettivo effettivamente pattuito è superiore al valore normale del bene, la sopravvenienza attiva tassabile sarà pari al corrispettivo effettivo.

Caso pratico

Per comprendere meglio le implicazioni di questa interpretazione, analizziamo in dettaglio un esempio pratico. Supponiamo che

un'impresa ceda un contratto di leasing relativo a un macchinario industriale con i seguenti dati:

- Valore normale del macchinario: 140.000 euro
- Valore attuale dei canoni residui: 80.000 euro
- Prezzo di riscatto: 16.000 euro
- Corrispettivo pattuito per la cessione: 50.000 euro

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, la sopravvenienza attiva sarebbe calcolata come segue:
140.000 - (80.000 + 16.000) = 44.000 euro

Tuttavia, poiché il corrispettivo effettivo (50.000 euro) è superiore a questo valore, secondo la nuova interpretazione della Cassazione, la sopravvenienza attiva tassabile sarebbe pari a 50.000 euro.

Considerazioni sulla determinazione del valore normale

Un aspetto cruciale, che merita un'analisi approfondita, riguarda la determinazione del valore normale del bene oggetto del leasing. La Cassazione ha specificato che, nel caso di autovetture, il valore normale va determinato, in linea di massima, con riferimento al prezzo di mercato della stessa tipologia di beni.

Questo principio può essere esteso ad altre categorie di beni, ma richiede una valutazione attenta caso per caso. Le imprese dovrebbero considerare:

- L'utilizzo di listini prezzi ufficiali, ove disponibili
- La consultazione di esperti del settore per una valutazione indipendente
- L'analisi di transazioni comparabili sul mercato

È importante sottolineare che, in caso di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'onere della prova ricade sul contribuente. Pertanto, è fondamentale documentare accuratamente il processo di determinazione del valore normale.

Conclusioni

L'ordinanza della Cassazione n. 17775/2024 rappresenta un importante punto di svolta nell'interpretazione delle norme fiscali relative alla cessione dei contratti di leasing. Mentre da un lato conferma l'approccio dell'Agenzia delle Entrate nel calcolo del valore normale netto, dall'altro introduce il concetto di "valore minimo fiscalmente rilevante", aprendo nuovi scenari per la determinazione della sopravvenienza attiva tassabile.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA